RACCOMANDAZIONE N. 1545/82/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1982

che deroga alla raccomandazione n. 1399/82/CECA relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

vista la decisione 82/221/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 16 aprile 1982, che sospende l'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina [1], sospensione prorogata da ultimo dalla decisione 82/324/CECA [2],

considerando che, a norma della raccomandazione n. 1399/82/CECA [3], prima di procedere all'importazione di prodotti siderurgici soggetti al trattato CECA, gli importatori devono essere in possesso di un documento di importazione e che le competenti autorità devono rilasciare tale documento entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;

considerando che le predette decisioni dei rappresentanti dei governi sospendono l'importazione per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro della Comunità di qualsiasi prodotto soggetto al trattato CECA, originario dell'Argentina;

considerando che, tenuto conto della succitata raccomandazione, è necessario corredare queste decisioni, formulate genericamente, di disposizioni pratiche; che, di conseguenza, la concessione automatica delle licenze d'importazione per prodotti di origine argentina deve essere sospesa,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, della raccomandazione n. 1399/82/CECA è sospeso nei confronti di qualsiasi prodotto soggetto al trattato CECA, originario dell'Argentina, per quanto riguarda la concessione del documento d'importazione indispensabile. Gli Stati membri non rilasceranno dcumenti d'importazione per siffatti prodotti, tranne che nei seguenti casi:

— se il prodotto deve essere importato in esecuzione di un contratto di importazione concluso anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione 221/82/CECA, oppure

— se il prodotto si trova in corso di inoltro verso la Comunità alla medesima data.

Articolo 2

La presente raccomandazione è nofiticata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno di detta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Essa si applica per la durata di validità della decisione 82/221/CECA.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 102 del 16. 4. 1982, pag. 3.
[2] GU n. L 146 del 25. 5. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 5.